

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2343 del 04/05/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA "POZZATO VISCARDO S.R.L." PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI, UBICATO IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA MATILDE DI CANOSSA 1/A
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2473 del 30/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica n.6250/2026

D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA DITTA "POZZATO VISCARDO S.R.L." PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI, UBIcato IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA MATILDE DI CANOSSA 1/A.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), prot. n.51625 del 07/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "POZZATO VISCARDO", con codice fiscale PZZVCR55H27H630R, per l'impianto di recupero rifiuti ubicato in Via Matilde di Canossa 1/A in comune di Montecchio Emilia, provincia di Reggio Emilia, inclusiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs.152/2006, nuova iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006 e nulla osta relativo all'impatto acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95).

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2022-6455 del 16/12/2022 di aggiornamento dell'attività di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006 e proseguimento senza modifiche degli altri titoli ambientali inclusi nell'atto del 2015 sopra citato, adottata da ARPAE per la Ditta "POZZATO VISCARDO S.R.L.", con codice fiscale PZZVCR55H27H630R, per l'impianto di recupero rifiuti ubicato in Via Matilde di Canossa 1/A in comune di Montecchio Emilia, provincia di Reggio Emilia.

Dato atto che nell'atto sopra richiamato, n. DET-AMB-2022-6455 del 16/12/2022 sono stati rilevati meri errori materiali, in particolare, il richiamo alla data di adozione, da parte della Provincia di Reggio Emilia, indicando il giorno 10/07/2015 anziché il 07/10/2015 e la ragione sociale, indicata come "POZZATO VISCARDO Srl" anziché "POZZATO VISCARDO", come dichiarato anche dalla Ditta nella documentazione acquisita al protocollo di Arpae n. 25585 del 10/02/2026.

Vista l'istanza di modifica di titolarità dell'AUA vigente del 2015 e successiva, e relative documentazioni, acquisita al protocollo n.25585 del 10/02/2026 con la quale la ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. comunica per l'impianto di recupero rifiuti ubicato in Via Matilde di Canossa 1/A in comune di Montecchio Emilia, provincia di Reggio Emilia, che:

- la ditta POZZATO VISCARDO impresa individuale ha conferito il ramo d'azienda con atto notarile datato 15/01/2026, rep. n.3208, raccolta n. 2375, registrato a Reggio Emilia il 20/01/2026 al n. 771, serie 1T, redatto dal Notaio Dott. Stefano Muzzarelli del Distretto Notarile di Reggio Emilia alla ditta POZZATO VISCARDO S.R.L., con codice fiscale e partita IVA 03125100358, con sede legale in comune di Montecchio Emilia in Via Matilde di Canossa 1/A. Il ramo d'azienda viene conferito alla citata ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. con tutte le componenti attive e passive, immateriali e materiali quali, impianti, attrezzature, macchinari. E' in capo alla società POZZATO VISCARDO S.R.L., di nuova costituzione, con legale

rappresentante il sig. Pozzato Viscardo Claudio, la responsabilità gestionale relativa all'impianto di gestione rifiuti cui trattasi, ubicato in comune di Montecchio Emilia in Via Matilde di Canossa 1/A - provincia di Reggio Emilia, come indicato nell'atto sopra citato e nell'allegato "A" al rep. 3208/2375, "Norme per il funzionamento della società";

- agli impianti, così come autorizzati, non è stata apportata alcuna variazione.

Vista la Comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. 152/2006 acquisita al protocollo di ARPAE n. 49616 del 18/03/2026, presentata dalla nuova costituita ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. con propria ragione sociale e partita IVA per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006, da effettuarsi nel sopracitato impianto ubicato in comune di Montecchio Emilia in Via Matilde di Canossa 1/A - provincia di Reggio Emilia.

Precisato che la sopradetta comunicazione di cui all'art.216 del D. Lgs. 152/206 in capo alla nuova ditta, da ricomprendersi n AUA ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013 relativamente per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti in regime semplificato, costituisce completamento e perfezionamento della suddetta istanza di variazione di titolarità (rif. prot. n.25585 del 10/02/2026) di AUA presentata dalla ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. medesima.

Dato atto che L'AUA comprende i seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in acque superficiali, ai sensi del D. Lgs.152/2006.
- comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006 per l'iscrizione al registro recupero rifiuti in regime semplificato;
- nulla osta relativo all'impatto acustico (art.8, comma 6, Legge n.447/1995).

Ritenuto pertanto di iscrivere al registro provinciale recuperatori rifiuti la ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs.152/06, assegnando un proprio numero di iscrizione.

Ritenuto per i restanti titoli ambientali di fare riferimento alle condizioni indicate nella pregressa autorizzazione di cui all'atto prot. n.51625 del 07/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, aggiornato con atto n. DET-AMB-2022-6455 del 16/12/2022, in quanto la ditta ha dichiarato che non è stata apportata alcuna variazione agli impianti.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- DPR 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122*";

- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 "Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n. 960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006." e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011. Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE.

Ravvisata la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa POZZATO VISCARDO S.R.L., per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi da realizzare in Comune di Montecchio Emilia - Via Matilde di Canossa, 1/A - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente.

Vista la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e

Energia) di Reggio Emilia.

Atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia.

Su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1) di iscrivere la ditta "**POZZATO VISCARDO S.R.L.**" al registro provinciale recuperatori rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, assegnando numero di iscrizione **240**;
- 2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**POZZATO VISCARDO S.R.L.**" ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia in Via Matilde di Canossa, 1/A** in provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs.152/2006
Rifiuti	Iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Nulla osta relativo all'impatto acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95)

- 3) di dare atto che la planimetria di riferimento per l'attività di gestione rifiuti è la Tavola n. 01, denominata "Planimetria stabilimento", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 4) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;**
 - **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 3 - Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;**
 - **Allegato 4 - Nulla osta relativo all'impatto acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);**

- 5) di disporre che per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti nel sito, la ditta **POZZATO VISCARDO S.R.L.** dovrà essere in possesso di valido titolo di disponibilità degli immobili e attrezzature per lo svolgimento dell'attività, alla cui assenza il presente atto decade, previ atti ai sensi di legge;
- 6) di disporre che l'atto autorizzativo di cui alla determina prot. n. 51625 del 07/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia e successivo atto n. DET-AMB-2022-6455 del 16/12/2022 alla ditta POZZATO VISCARDO vengono revocati;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, unitamente a nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 qualora la Ditta intenda modificare la propria attività di gestione rifiuti (ad esempio per variazioni di tipologia di rifiuti o quantità o svolgere diverse operazioni di recupero, ecc.); l'Autorità Competente provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 9) di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- 10) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 11) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- 12) di dare atto che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di aua, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 13) di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
- 14) di trasmettere la presente determina di adozione dell'aua al suap di montecchio emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite suap, agli uffici interessati del comune di montecchio emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 15) di trasmettere la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE

Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Ovest di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"POZZATO VISCARDO"** è autorizzata a svolgere l'attività di recupero e commercializzazione metalli negli impianti ubicati in Comune di Montecchio Emilia – Via Matilde di Canossa n.1/a, Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	FILTRO ASPIRAZIONE SPELLATRICE GRAVITAZIONALE	3500	8	8	Materiale Particellare	10	

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori

servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni

riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla richiesta.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue di dilavamento in acque superficiali, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito dalle seguenti tipologie di acque reflue:

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone artigianale;
- acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di pertinenza del fabbricato e corrispondente ad una superficie pari a circa 392 m².

L'impianto di trattamento dei reflui domestici (dimensionato per 5 AE) è costituito da:

- o fossa Imhoff con volume totale di 1750 litri;
- o filtro anaerobico con volume di massa filtrante pari a 3,30 m³.

L'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dal piazzale è progettato con i componenti di un impianto di trattamento per le acque di prima pioggia, ma il dimensionamento complessivo è basato sulla portata in ingresso impianto di 0,02 l/sec/m², dato indicato dalla DGR 1860/06 e linee Linee Guida Arpa 2008 per il dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue di dilavamento. La vasca di accumulo pertanto permette il trattamento di tutte le acque di pioggia che ricadono sul piazzale ovvero le acque reflue di dilavamento come previsto dal caso 2, punto 8, della DGR 286/05.

Tale impianto è costituito da:

- o pozzetto da 2 m³ con griglia per i materiali grossolani;
- o vasca di accumulo e sedimentazione con volume pari a 31 m³, con elettropompa sommergibile temporizzata (portata inferiore a 3 l/sec) di svuotamento entro le 48-72 ore dal termine dell'evento piovoso;
- o separatore oli e benzine a coalescenza da 6025 m³.

Il punto di scarico recapita nel fosso di scolo a lato ovest dello stabilimento.

Ciascuna rete è dotata di pozzetto di ispezione a monte della confluenza in un unico scarico, ed è presente un pozzetto di ispezione finale che raccoglie tutte le acque reflue prima dell'immissione nello scarico oggetto di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 in relazione ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD e idrocarburi totali.
2. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo, con cadenza almeno annuale per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, su di un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
3. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
4. L'impianto di disoleazione deve essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
5. La ditta deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par.5 e nel libretto di uso e manutenzione dell'impianto.

6. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza almeno annuale.
7. Gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione devono essere eseguiti con adeguata periodicità e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti presso un impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 – Parte Quarta.
8. La pompa di svuotamento della vasca di accumulo e sedimentazione dell'impianto di prima pioggia, deve garantire una portata massima non superiore ai 3 l/s.
9. La vasca di accumulo deve essere sempre vuota trascorse le 48/72 ore dall'evento piovoso. La pompa dovrà entrare in funzione al riempimento della vasca di accumulo da 31m³ e dovranno essere funzionanti sistemi di allarme per eventuali malfunzionamenti della pompa.
10. Nell'impianto di trattamento dei reflui, non deve essere presente by-pass alla vasca di accumulo per l'allontanamento delle acque di seconda pioggia. Devono essere presenti sistemi di allarme per eventuali malfunzionamenti della pompa, in quanto la vasca di accumulo deve essere sempre vuota trascorse le 48/72 ore max dall'evento piovoso.
11. Il punto individuato per il controllo, attrezzato con pozzetto di ispezione, deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
12. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
13. I rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
14. Il registro di carico e scarico, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
15. Sia garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
17. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
18. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a ARPAE SAE e APA territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art.216 del D. Lgs. 152/2006

Ditta **POZZATO VISCARDO S.R.L.**
Impianto: MONTECCHIO EMILIA - VIA MATILDE DI CANOSSA N. 1/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **240**

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. ha presentato comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06 per lo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti presso l’impianto esistente ubicato in Via Matilde di Canossa n.1/A a Montecchio Emilia.

In tale impianto l’attività di gestione rifiuti era precedentemente svolta dalla Ditta “POZZATO VISCARDO” in base a precedente comunicazione ai sensi dell’art. 216, ricompresa in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n.51625 del 07/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia e successivo atto ARPAE n. DET-AMB-2022-6455 del 16/12/2022 alla ditta POZZATO VISCARDO.

La ditta POZZATO VISCARDO S.R.L. nelle proprie note dichiara che gli impianti, così come autorizzati, non è stata apportata alcuna variazione, rispetto a quanto precedentemente comunicato da precedente ditta (POZZATO VISCARDO). La planimetria di riferimento per l’attività di gestione rifiuti è la Tavola n. 01, denominata “Planimetria stabilimento” datata gennaio 2017 è stata acquisita al protocollo n. 49616 del 18/03/2026 ai fini dell’adozione dell’atto più sopra richiamato.

L’attività presso lo stabilimento di Montecchio Emilia, in via Matilde di Canossa, 1/a consiste nella messa in riserva, R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” delle seguenti tipologie di rifiuti del D.M. 05/02/1998:

- 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]” EER 10299, 120102, 120199, 150104, 170405, 191202, 200140;
- 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]” EER 120103, 150104, 170401, 170402, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140) ;
- 5.7 “spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto” (EER 160216, 170402 e 170411);
- 5.8 “spezzoni di cavo di rame ricoperto” (EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411);
- 5.16 “Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi”(EER 160214, 160216, 200136)

Per l’operazione di Messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al punto 3.1, 3.2, 5.7. 5.8 e 5.16 del D.M. 05/02/1998 i quantitativi massimi annuali sono i seguenti:

- i quantitativi per i rifiuti di cui al punto 3.1 del DM 05/02/1998 sono pari a 175 t/a;
- i quantitativi per i rifiuti di cui al punto 3.2 del DM 05/02/1998 sono pari a 250 t/a;
- i quantitativi per i rifiuti di cui la punto 5.7 del DM 05/02/1998 sono pari a 150 t/a;
- i quantitativi per i rifiuti di cui la punto 5.8 del DM 05/02/1998 sono pari a 400 t/a;
- i quantitativi per i rifiuti di cui la punto 5.16 del DM 05/02/1998 sono pari a 50 t/a.

L'attività di messa in riserva prevede la selezione, la cernita, la separazione e la triturazione.

L'azienda ha la possibilità di stoccare il materiale in arrivo su una superficie impermeabile esterna oppure di effettuare uno stoccaggio di una parte del materiale all'interno del capannone industriale. Lo stoccaggio all'interno interessa quasi esclusivamente i metalli più pregiati quali il rame, mentre lo stoccaggio sul piazzale esterno avviene in cassoni metallici di diversa volumetria, a seconda della disponibilità sul mercato dei rifiuti in autorizzazione.

L'azienda al fine del riconoscimento e della identificazione dei rifiuti stoccati appone sui cassoni la codifica dei codici EER. Per lo stoccaggio in cumuli l'azienda utilizza opportuna cartellonistica verticale e di sistemi mobili di separazione per poter dividere le diverse tipologie di rifiuti presenti.

Prescrizioni

- a) La gestione dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri, dei requisiti e delle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- b) l'attività di recupero deve essere esercitata in conformità alle vigenti disposizioni degli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/06 e le ulteriori disposizioni applicabili in materia di rifiuti della vigente normativa di settore e comunque la ditta deve sempre e comunque attenersi al rispetto di quanto previsto da D.M. 5 febbraio;
- c) in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nell'Allegato n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nello stesso Allegato n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare;
- d) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, anche coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*");
- e) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità, quantità e di quant'altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M.05/02/1998;
- f) lo stoccaggio dei rifiuti (operazione di Messa in Riserva R13) deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- g) ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione.
- h) la quantità dei rifiuti trattati dalla ditta non deve mai superare la volumetria dei contenitori (cassoni);
- i) i rifiuti decadenti (scarti) dall'attività devono essere gestiti in regime di "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006;
- j) i cassoni di rifiuti prodotti dall'attività in deposito temporaneo di cui all'art.185-bis, possono essere posizionati in area cortiliva solo se a tenuta e mantenuti chiusi;
- k) i rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del

21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali");

- l) per la ricezione dei rifiuti all'impianto, sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità"; non sono ammessi all'impianto rifiuti pericolosi;
- m) i rifiuti, prima dell'avvio a recupero, devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo, a controllo visivo e a controlli supplementari, anche a campione, qualora se ne ravveda la necessità;
- n) i rifiuti stoccati in cumuli devono avere altezza massima inferiore o pari a 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "Modalità e accorgimenti operativi e gestionali";
- o) le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica;
- p) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- q) si dovrà garantire la pulizia delle aree di deposito e di carico/scarico dei rifiuti, raccogliendo eventuali sfridi e provvedendo al loro conferimento ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati;
- r) deve essere effettuato il controllo radiometrico dei rifiuti metallici in ingresso all'impianto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, in particolare con riferimento al D.Lgs n. 203 del 25/11/2022 ed al D. Lgs. n. 101 del 31/07/2010 e deve essere designato apposito tecnico esperto qualificato in materia di sorveglianza radiometrica;
- s) il sistema di rilevazione della radioattività dei rifiuti in ingresso deve essere mantenuto funzionante e soggetto a periodiche manutenzioni e tarature al fine di essere sempre efficiente;
- t) tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza;
- u) le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale;
- v) nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
- w) la Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità interna, effettuando le opportune manutenzioni;
- x) la Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008);
- y) l'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro;
- z) la ditta deve essere in possesso dei requisiti e degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, relativamente all'impianto di gestione dei rifiuti di cui ha titolarità, se e quando previsti dalla normativa di settore;
- aa) la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006;

- bb) l'operazione di recupero R13 deve essere indicata con opportuna cartellonistica e deve avvenire, nelle aree individuate nella planimetria;
- cc) l'iscrizione al registro decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- dd) conformemente all'art. 26-bis della L. 132/2018, la Ditta deve essere in possesso di valido ed aggiornato piano di emergenza interna.

Si ricorda che:

- il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art.3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta deve versare ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Sono fatte salve revisioni e modifiche di iscrizione ed atto in base ad evoluzioni del contesto di riferimento normativo e/o giurisprudenziale e/o interpretazioni di prassi applicativa.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

Operazione autorizzata R13

3.1		<i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</i>				R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio R13 max istantaneo		Messa in riserva (R13) Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
100299	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>					
120102	<i>polveri e particolato di metalli ferrosi</i>					
120199	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>					
150104	<i>imballaggi metallici</i>					
170405	<i>ferro e acciaio</i>					
191202	<i>metalli ferrosi</i>					
200140	<i>metallo</i>					
TOTALE		25	85	51	175	

3.2		<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</i>				R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio R13 max istantaneo		Messa in riserva (R13) Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
120103	<i>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>					
150104	<i>imballaggi metallici</i>					
170401	<i>rame, bronzo, ottone</i>					
170402	<i>alluminio</i>					
170404	<i>zinco</i>					
170406	<i>stagno</i>					
170407	<i>metalli misti</i>					
191002	<i>rifiuti di metalli non ferrosi</i>					
191203	<i>metalli non ferrosi</i>					
200140	<i>metalli</i>					
TOTALE		12	24	125	250	

5.7		spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto				R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio R13 max istantaneo		Messa in riserva (R13) Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15					
170402	alluminio					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
TOTALE		12	23	80	150	

5.8		spezzoni di cavo di rame ricoperto				R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio R13 max istantaneo		Messa in riserva (R13) Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
160118	metalli non ferrosi					
160122	componenti non specificati altrimenti					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15					
170401	rame, bronzo, ottone					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
TOTALE		20	4	200	400	

5.16		Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi				R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio R13 max istantaneo		Messa in riserva (R13) Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15					
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35					
TOTALE		10	25	20	50	

Allegato 4 – Nulla osta relativo all'impatto acustico (art.8, comma 6, Legge n. 447/1995)

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto la richiesta presentata riguarda la variazione della ragione sociale, passando da ditta individuale a società a responsabilità limitata, con nuova partita IVA.

La Ditta, già in possesso di nulla-osta acustico, nell'aprile del 2016 ha effettuato il Collaudo Acustico prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n.51625 del 07/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia. Il collaudo ha mostrato:

- Il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni (attività solo diurna) ai confini rappresentativi aziendali;
- Il rispetto del criterio differenziale ai ricettori individuati.

L'azienda risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge e a tal proposito con nota PG/510 del 17/01/2017 visti i risultati ottenuti con il collaudo comunica di non avere realizzato la coibentazione del macinatore mediante pannellature fonoassorbenti indicate al p.to 1 dell'All.4 della stessa AUA, in quanto non più necessari.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere condotta rispettando i limiti e condizioni della vigente normativa di settore eventuali variazioni dell'attività che possano comportare variazioni delle condizioni emissive devono essere preventivamente valutate;
2. l'attività dovrà svolgersi, nel rispetto della condizione operativa a portoni e finestre chiuse;
3. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
4. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.